




Processo Legislazione e Studi

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 13 ottobre 2008

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento interno



Processo Legislazione e Studi

PROCESSO VERBALE

L'anno 2008, del mese di ottobre, il giorno 13, alle ore 10,00, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento Interno, prot. n. 3762 del 9 ottobre 2008, si è riunita la II Commissione Consiliare permanente, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
 - Approvazione verbale seduta precedente;
1. **PARERE N. 52** - Proposta di regolamento di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni di attuazione dell'art. 12 – comma 10 – della legge regionale 3.1.2000, n. 2 (Norme straordinaria per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materia provenienti da demolizioni) concernenti i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente".
 2. **ATTO N. 1226** – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi"

Alle ore 10,00 il Presidente Tomassoni procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 del Regolamento Interno.

Sono presenti il Vicepresidente Fronduti Armando, i Consiglieri: Baiardini Paolo, Cintioli Giancarlo, De Sio Alfredo, Giloni Mara, Lupini Pavilio, Nevi Raffaele e Sebastiani Enrico.

Risulta assente il Consigliere Carpinelli Roberto.

Partecipano alla riunione il Consigliere Alfredo Santi e l'Assessore Lamberto Bottini.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



Processo Legislazione e Studi

Il Presidente sottopone all'approvazione il processo verbale della seduta svoltasi in data 8 ottobre 2008.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

Il Presidente Tomassoni sottopone all'esame della Commissione il parere n. 52 – oggetto 1.

Intervengono sulla proposta di regolamento dell'attività di cava, l'Assessore Bottini ed i Consiglieri Cintioli, Fronduti, Nevi ed il Presidente Tomassoni.


Per quanto concerne il contributo per la tutela dell'ambiente relativamente alla chiusura delle cave l'Assessore Bottini afferma che la Giunta regionale provvederà a modificare la legge regioanle.

(Esce il consigliere Paolo Bairdini)

Il Presidente Tomassoni, al termine della discussione, pone in votazione tale parere.

La Commissione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, dello Statuto regionale, con 4 voti favorevoli - Consiglieri Tomassoni, Cintioli, Gilioni (Gruppo PD) e Lupini (Gruppo Prci)), e 4 voti di astensione – Consiglieri De Sio (Gruppo AN)), Fronduti, Nevi e Sebastiani (Gruppo FI) -, esprime a maggioranza, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del Regolamento interno, parere favorevole e suggerisce quanto segue:

- all'art. 9 posticipare al 15 novembre la data prevista al 30 ottobre;
- in relazione al pagamento del contributo per la tutela dell'ambiente prevedere specifiche da applicare all'ultimo anno di attività.



Processo Legislazione e Studi

Il Presidente Tomassoni sottopone all'esame della Commissione l'atto n. 1226 – oggetto 2. Introduce la discussione e dà lettura dei singoli articoli dal n. 1 al n. 4. Informa la Commissione che il Vice Presidente Fronduti ha presentato alcuni emendamenti al disegno di legge all'esame e che il Gruppo di Alleanza nazionale ha chiesto con nota del 3 ottobre 2008 che il disegno di legge dia rimesso alla discussione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno.

La Commissione procede all'esame degli articoli suddetti e apporta alcune modifiche, così come risultano nel testo che si allega. modifiche.

La Commissione decide di rinviare l'atto alla prossima seduta. Termina i propri lavori alle ore 12,00 e decide, inoltre, di riconvocarsi in data 20 ottobre p.v. per esaminare l'atto n. 1226 ed in data 23 ottobre p.v. per esaminare gli atti n. 682 e n. 1309 riguardante le acque minerali e termali.


Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
Diva Sacchetti

IL RESPONSABILE
SEZIONE ASSISTENZA ALLE
COMMISSIONI CONSILIARI
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Franco Tomassoni



TESTO MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE
Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, al fine di promuovere la salvaguardia dell'integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, definisce norme e criteri di sostenibilità da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi, stabilisce le modalità per la valutazione e la certificazione delle prestazioni di sostenibilità ambientale e degli edifici, nonché le forme di sostegno e di incentivazione promosse dalla Regione e dagli enti locali.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definisce:

- a) edificio: l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o collegata ad altri edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari, indipendentemente dal regime delle proprietà;
- b) prestazione ambientale: il risultato o il rendimento prodotto dalle caratteristiche edilizie, energetiche ed ambientali dell'edificio, misurato sulla base di appositi parametri riferiti alle caratteristiche del sito, al consumo delle risorse ed ai carichi ambientali dell'edificio;
- c) sostenibilità ambientale: la valutazione dell'impatto prodotto da un edificio sull'ambiente naturale nel suo ciclo di vita, formulata attraverso un punteggio che misura le prestazioni ambientali dell'edificio stesso;
- d) certificazione di sostenibilità ambientale: il documento attestante la sostenibilità ambientale dell'edificio conseguita in base alla verifica del punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla presente legge;
- e) caratteristica del sito: il parametro relativo alle peculiarità ed alle condizioni del sito sul quale insiste l'edificio con riferimento agli



Processo Legislazione e Studi

aspetti morfologici, idrogeologici, geologici **di sismicità naturale, storici e antropologici**, climatici, all'orientamento ed alla vegetazione presente;

- f) carico ambientale: il parametro delle prestazioni dell'edificio riferite al suo impatto sull'ambiente in termini di emissioni di gas, di scarichi, di rifiuti ed alla permeabilità dei suoli;
- g) consumo di risorse: il parametro delle prestazioni dell'edificio riferite ai consumi energetici, alle acque ed ai materiali;
- h) risorse naturali dell'ambiente: sono l'aria, l'acqua, il suolo, l'ecosistema della fauna, l'ecosistema della flora, il paesaggio, le fonti energetiche naturali.

2. Ai fini della presente legge si ha un uso sostenibile del territorio quando l'ambiente naturale, nella totalità dei suoi aspetti, viene considerato come risorsa limitata e quindi oggetto di salvaguardia privilegiando le condizioni di salute dei suoi abitanti presenti e futuri.

3. Ai fini della presente legge lo sviluppo sostenibile dell'edificato si ha quando, **adottando materiali, tecniche e sistemi a basso impatto ambientale ed ecologici, è possibile realizzare ambienti interni salubri ed organismi edilizi la cui costruzione, manutenzione e gestione comportino basso uso di risorse non rinnovabili e di materiali non riciclabili, anche attraverso l'uso di soluzioni informatiche ed elettroniche volte a ridurre al minimo il consumo energetico.**


TITOLO II CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

Art. 3

(Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici)

1. La certificazione di sostenibilità ambientale **si applica agli edifici con destinazione residenziale, direzionale e per servizi**. La certificazione si applica:

- a) alla fase di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;
- b) alla fase di progettazione e di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica riferiti a tutte le unità



Processo Legislazione e Studi

- immobiliari esistenti o previste;
- c) al riconoscimento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici esistenti, anche sottoposti ad interventi di adeguamento che non rientrano nei casi di cui alla lettera b).

2. La certificazione di sostenibilità ambientale si ottiene attraverso la determinazione delle prestazioni ambientali di un edificio riferite ai seguenti requisiti:

- a) la qualità dell'ambiente esterno;
- b) il risparmio delle risorse naturali;
- c) la riduzione dei consumi energetici;
- d) la riduzione dei carichi ambientali;
- e) la qualità dell'ambiente interno;
- f) la qualità della gestione e del servizio;
- g) l'integrazione con il sistema della mobilità pubblica.


3. Le prestazioni ambientali di un edificio vengono determinate attraverso l'utilizzo di apposite schede, contenute nel disciplinare tecnico di cui al comma 6, che individuano la categoria e gli indicatori delle prestazioni ambientali, gli strumenti e i metodi di verifica, le soluzioni tecniche di riferimento, la scala della prestazioni e di relativi punteggi.

4. La certificazione di sostenibilità ambientale è obbligatoria **per gli edifici di cui al comma 1 realizzati da Regione**, enti, agenzie e società regionali, Province, Comuni e loro forme associative, nonché per edifici di edilizia residenziale di proprietà delle Agenzie territoriali per l'edilizia residenziale (ATER).

5. Per gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati la certificazione di sostenibilità ambientale è facoltativa.

6. La Giunta regionale approva il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici nel quale sono indicati i requisiti di riferimento, il metodo di verifica delle prestazioni ambientali e il sistema di valutazione delle stesse.

7. Il disciplinare tecnico stabilisce le soglie minime al di sotto delle quali non è previsto il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale nonché il punteggio e la classe associata al fabbricato. La classe costituisce riferimento per definire le priorità e graduare gli incentivi e le agevolazioni di cui agli articoli 16 e 17.



8. La certificazione di sostenibilità ambientale non sostituisce la certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (**Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia**) ma ne utilizza le risultanze in sede di valutazione delle prestazioni ambientali dell'edificio.

Art. 4

(Certificazione di sostenibilità ambientale)

1. **La certificazione** di sostenibilità ambientale è rilasciata dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale dell'Umbria (ARPA) e dagli altri soggetti certificatori individuati dalla Giunta regionale **sulla base di requisiti tecnici definiti con la norma regolamentare di cui all'articolo 18 comma 2, lettera c)**, su richiesta del proprietario dell'immobile o dell'avente titolo, ovvero del soggetto attuatore dell'intervento.


2. **La certificazione** di sostenibilità ambientale ha validità di dieci anni, decorsi i quali decadono i benefici di cui all'articolo 16, comma 3 salvo che esso sia rinnovato con le stesse modalità previste per il suo rilascio

3. **La certificazione** di sostenibilità ambientale è affissa nell'edificio in luogo facilmente visibile e contiene **almeno** i seguenti dati:

- a) la localizzazione, l'individuazione delle caratteristiche edilizie e la destinazione d'uso dell'edificio;
- b) la classe di appartenenza ed il punteggio di valutazione dell'edificio;
- c) **la data del rilascio e la validità temporale.**

4. Nel caso di compravendita o di cessione del godimento a qualunque titolo dell'edificio o di una sua singola unità immobiliare, **la certificazione** di sostenibilità ambientale è allegata all'atto di compravendita o all'atto di cessione del godimento, in originale o copia autentica.

5. **La certificazione** di sostenibilità ambientale rilasciata ai sensi del comma 1, è allegata alla documentazione da presentare al Comune ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (**Norme per l'attività edilizia**).



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3249/3039 - Fax 075.576.3270
<http://www.crumbria.it>
e-mail: legislativo@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi